

Ufficio Tecnico

**COMUNE DI COCCONATO**
Provincia di Asti**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

N. 103

del 26/06/2020

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA.
CIG: ZD42D6930A**

Affidatario	C.I.G.	C.U.P.
S.P. SANATEC PIEMONTE SRL	ZD42D6930A	

--	--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Governo e dalla Regione Piemonte ed in particolare:

- [D.P.G.R. n. 68 del 13 giugno 2020](#) "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020";
- [D.P.C.M. del 11 giugno 2020](#) che autorizza la ripresa di ulteriori attività. Il provvedimento è valido dal 15 giugno fino al 14 luglio 2020;
- [D.P.C.M. del 26 aprile 2020](#);

DATO ATTO che è necessario, in base alle normative vigenti, provvedere alla disinfezione e sanificazione dei locali sede degli uffici comunali, dei locali adibiti a centro estivo e degli automezzi comunali;

CONSIDERATO che sono stati richiesti n.5 preventivi alle seguenti ditte:

- Nuova Topolin di Torino
- Paven di Centallo (CN)
- Ossola Impianti srl di Rocchetta Tanaro (AT)
- Sanatec Piemonte srl di Torino
- Cooperativa il Tiglio di Asti

DATO ATTO che la Cooperativa il Tiglio di Asti esegue il servizio solamente a mano mentre è richiesto un intervento mediante nebulizzazione sono state prese in considerazione le altre Ditte;

COMPARATI i preventivi delle rimanenti 4 Ditte si è verificato che la Ditta S.P. SANATEC PIEMONTE srl di Torino ha presentato la migliore offerta per l'intervento negli uffici comunali, nelle aule e servizi utilizzati per il centro estivo e per n.6 automezzi di € 1070,00 oltre IVA 22% pari ad € 235,40;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO:

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e in particolare l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

CONSIDERATO CHE:

- in tema di qualificazione della stazione appaltante si precisa quanto segue:
 - a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a*

- disposizione delle centrali di committenza*"; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;
- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: " *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*";
 - si procede all'affidamento diretto per rispondere prontamente alle esigenze del Comune con un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi, con parametri prezzo-qualità vantaggiosi per l'Amministrazione, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.7 in data 9.2.2015 con la quale il Comune aderiva alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Terre di vino e di tartufi" con sede in San Damiano d'Asti;

CONSIDERATO che l'art. 1 del D.L. 6.7.2012 n. 96, convertito in Legge 7.8.2012 n. 135, rende obbligatorio per la Pubblica Amministrazione l'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA;

RILEVATO che ai sensi del comma 130 dell'articolo 1 della Legge n.145/2018 è stato modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel quale si precisa che il ricorso al mercato elettronico è necessario solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

RILEVATO pertanto che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile l'affidamento diretto;

RICHIAMATO l'art. 183 c. 2, lett. C) del TUEL 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.7 in data 27/03/2020, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 34 in data 03/04/2020 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2020;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del presente provvedimento:

- 1) Di affidare alla Ditta S.P. SANATEC PIEMONTE srl di Torino, Via Grassi n.4, P.I. 11146600017 la fornitura del servizio di disinfezione e sanificazione mediante nebulizzazione di soluzione disinfettante con apparecchiatura ULV e applicazione sanificante/disinfettante alcolico, come richiesto dalla normativa, per una somma di € 1.070,00 oltre IVA 22% per € 235,40;

- 2) Di impegnare a favore della predetta Ditta la somma complessiva di € 1.305,40 IVA inclusa all'intervento 01.05.1.103.2 n. 470/18/1 "servizi di sanificazione contrasto emergenza sanitaria covid 19" in conto competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 ove è presente la necessaria disponibilità;
- 3) Di liquidare la predetta Ditta previa presentazione di regolare fattura.
- 4) Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta affidataria.
- 5) Di dare atto che la relativa liquidazione sarà effettuata previa effettuazione delle verifiche di regolarità della prestazione e contributive.

Cocconato, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

GIUNIPERO Geom. Ivana